

## TORNATA DELL'11 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazione del Governo relativa alla funzione religiosa commemorativa dei morti di Novara — Relazione sui progetti di legge: 1° per divieto di concedere titoli e gradi a chi non è investito del corrispondente impiego; 2° sulle società anonime ed assicurazioni mutue — Relazione e discussione immediata del progetto di legge per l'imposta mobiliare e personale — Adozione degli articoli 1, 2 e 3 — Articolo 4: osservazioni e proposta del senatore Balbi-Piovera combattute dal ministro dell'istruzione pubblica e dal senatore Alfieri — Approvazione degli articoli 4 al 9 — Interpellanza del senatore Alfieri relativamente al § 2 dell'articolo 10 — Risposta del ministro della istruzione pubblica — Obbiezioni del senatore Balbi-Piovera intorno al § 5 del detto articolo — Schiarimenti del senatore Alfieri — Adozione degli articoli 10 al 15 — Spiegazioni del ministro dell'istruzione pubblica sul § 5 dell'articolo 16 dal senatore Alfieri richieste — Approvazione degli articoli 16 e 17 — Schiarimenti del ministro dell'istruzione pubblica sul § 2 dell'articolo 18 — Adozione degli articoli 18 e successivi e del progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge per il riparto delle quote di contributo per la conservazione e miglioramento dei porti di 1° e 2° categoria — Discussione ed approvazione immediata del progetto di legge per il divieto di concedere titoli e gradi d'impiego a chi non ne sia effettivamente investito.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale, che viene approvato senza osservazioni.

**PRESIDENTE.** *Da conoscenza alla Camera del sunto di due petizioni recentemente giunte.*

**PROVANA, segretario,** legge :

831. Davide Fubini, a nome anche di altri aspiranti all'esercizio della professione di sensali, sottopone al Senato alcune considerazioni tendenti a far modificare la disposizione circa l'età prescritta dall'articolo 2 della legge in corso sui mediatori, agenti di cambio e sensali.

832. I poveri nobili genovesi con petizione sottoscritta da 42 di essi ricorrono al Senato perchè voglia restituire alla categoria 25, articolo 8 del bilancio dell'interno, le lire 15 mila ridotte dalla Camera elettiva per sussidio ai medesimi, che dicono garantite da trattati e decreti dei Governi succedutisi nella Liguria.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** *Comunico due domande di congedo rassegnate alla Camera*

**QUARELLI, segretario,** legge due lettere, l'una del senatore Montezemolo, con cui per circostanze particolari chiede un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato; l'altra del senatore Stara, colla quale domanda gli sia prolungato il congedo già accordatogli di 20 giorni.

**PRESIDENTE.** *Il prolungo di giorni 20 domandato con*

questa lettera essendo già in prossima scadenza, io credo che non occorra il caso di prendere deliberazione, bastando l'averla intesa.

Debbo dare conto alla Camera dell'omaggio fatto dall'intendente generale della divisione amministrativa di Torino di cento copie degli atti di quel Consiglio divisionale, come altresì di quello fattole dal signor Carlo Demaria deputato, di alcuni esemplari della riunione del Congresso generale medico in Genova.

Debbo anche dar conoscenza di un messaggio del ministro degli affari interni relativo al funerale anniversario commemorativo dei morti di Novara.

Invito i signori senatori i quali vorranno intervenire a questa funebre funzione di voler risarcir intesi dell'ora e del giorno in cui avrà luogo la medesima.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DIVIETO DI ACCORDARE TITOLI E GRADI A CHI NON È INVESTITO DI CORRISPONDENTE IMPIEGO.

**PRESIDENTE.** *La parola è al senatore Jacquemoud relatore della legge che porta il divieto di concedere titoli o gradi d'impiego a chi non ne sia effettivamente investito.*

**JACQUEMOUD, relatore,** legge la relazione. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 133.)

**PRESIDENTE.** *Il signor relatore osservava opportunamente che la massima di cui in questa legge è stata già adottata dal Senato allorchando discuteva la legge sul riordina-*

mento dell'amministrazione centrale; per conseguenza credo che la Camera possa essere in grado di procedere alla discussione della medesima dopo quella che è messa all'ordine del giorno, senza attendere la stampa del rapporto ora letto.

Chi così pensa, voglia levarsi.  
(Il Senato adotta.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE SOCIETÀ ANONIME E ALLE ASSOCIAZIONI MUTUE.**

**PRESIDENTE.** Debbo annunziare alla Camera che il signor senatore De Margherita ha deposto sul tavolo della Presidenza il suo rapporto sul progetto di legge intorno alle società anonime e alle associazioni mutue rapporto che è già stato stampato per risparmio di tempo, e verrà quanto prima distribuito. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 414.)

**RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA IMPOSTA MOBILIARE E PERSONALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge dell'imposta personale e mobiliare, il cui rapporto è stato stampato e già distribuito ai signori senatori, perciò io dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 58 e 67.)

Non chiedendosi la parola, ne metterò ai voti la chiusura.  
(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. L'imposta personale-mobiliare portata dal regio editto del 14 dicembre 1818 è riordinata a termini della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'imposta mobiliare è stabilita in ragione del valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze: »

« In questa denominazione si comprendono le case, i giardini annessivi, per quanto influiscono sul valore locativo delle abitazioni, le scuderie, i fenili, le rimesse, i magazzini, i sotterranei, e generalmente tutti i locali dipendenti dall'alloggio, a qualunque uso vengano destinati, salvo solo le eccezioni espresse nel capo secondo. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione. »

« Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali. »

« Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case od abitazioni poste in parità di condizione. »

(È approvato.)

« Art. 4. La tassa sul valore locativo delle abitazioni è stabilita nelle seguenti proporzioni. » (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 76.)

**BALMI-PIOVERA.** Non v'ha dubbio che ogni buon cittadino, ogni senatore di coscienza si trova in un bivio assai strano a fronte della legge che ora stiamo discutendo.

Rifutarle il voto mentre è stata discussa ed in gran parte ammigliorata dal Senato, rifiutarle il voto quando le leggi d'imposta sono così necessarie per ristabilire l'equilibrio del nostro bilancio che è in così grave deficit, è cosa

dura, direi quasi criminosa; perciò il mio voto è assicurato alla legge.

L'osservazione sola che io intendo di fare in questo momento si è che senza accorgercene noi c'incamminiamo, a mio parere, verso quella opinione che si infiltra insensibilmente in Europa, e, per dire la parola come è, che è il socialismo.

Infatti, o signori, questa non è che un'imposta progressiva gentilmente nascosta sotto il nome d'imposta proporzionale, con molto talento spiegata in un altro senso, ma sempre coi medesimi principii, come rileviamo dal motto del padre delle dottrine socialistiche, il gran nemico della proprietà: « Datemi l'imposta progressiva, io vi passo la proprietà! »

Altra ragione ancora vi posso aggiungere, ma che sarà forse giudicata di poco peso, ma che non è così per la moralità; ed è che le nostre leggi si oppongono a quelle cifre del 12 per cento. L'interesse del 12 per cento è colpito dalla nostra legge penale. L'usuraio che prende un tale interesse è punito. Ora ci viene proposta una legge, mercè la quale si autorizza la riscossione di questo 12 per cento sopra qualsiasi somma di danaro. Parmi che questo fatto sia poco esemplare.

Altra considerazione vorrei pur fare come semplice osservazione e nulla più, perchè nelle presenti urgenze del tesoro credo che sia quasi impossibile non votare questa legge, essendo prima di tutto necessario di provvedere ai bisogni urgenti, i quali devono prevalere ad ogni altra considerazione; però non può tornare inutile l'esaminarne le sue disposizioni, e questo servirà di norma per l'avvenire. Dal tempo che esiste la società, dal tempo che la proprietà è stabilita, una guerra sorda si è accesa da chi non possiede contro chi possiede. Questo difetto è inerente alle umane debolezze; sono le passioni che producono un tale odio tra classe e classe, ma che colla presente legge si venga a sancire, a favorire quest'odio, mi sembra dannoso.

Nel tempo del gran feudalismo esisteva una razza perseguitata, tremante, vero gibier de rapine, ed erano questi gli ebrei, contro ai quali era tutto permesso e che li costrinse a trasportare qua e là i loro averi inventando così le cambiali. Più tardi, negli altri tempi vennero altra specie di individui, la borghesia, sottoposti alle tasse da cui erano esenti la nobiltà ed il clero, gens taillables et corvéables à merci.

Ora, signori, le categorie sono cambiate.

Ora la gente tassabile a volontà si trova essere la proprietà, i ricchi, e per questo le opinioni politiche, i partiti si scagliano contro la nuova specie del XIX secolo.

Capisco che il prendere la difesa di quella parte della società è cosa che porta con sé l'impopolarità, perchè al giorno d'oggi la filantropia vuole che si parli sempre della classe inferiore e che si calpesti quella superiore. Io già un'altra volta ho patrocinato per questa classe e ci vedo un'ingiustizia; per ciò solo la difenderei. Non so poi vedere l'utilità di colpire la classe più agiata credendo di favorire l'inferiore; questo è per me niente affatto provato; anzi se io fossi quello che non sarò mai, perchè non ho l'ambizione, nè la capacità per esserlo, se, io dico, facessi parte del potere, vorrei spingere il lusso, vorrei spingere i ricchi a spendere, non già per loro che poco m'importa, ma per vantaggio delle classi inferiori e di varie industrie che vivono e prosperano dalle necessità di lusso di quelli, poichè dal momento che voi mettete imposte ai ricchi, credete che saranno essi che ne soffriranno? Niente affatto; ne soffriranno gli inferiori, perchè è legge di

economia politica che l'imposta la quale si mette sui ricchi, è pagata dal povero, come l'imposta che si mette sui poveri è pagata dal ricco; sarebbe cosa facile a provare se non temessi di prolungare questa discussione.

Queste sono cose vecchie, e il ripeterle non vale la pena; ma giacché mi sono messo a patrocinare la causa di quella classe presa a bersaglio in questa legge, farò osservare che a me non sembra equo che essa sia colpita progressivamente o proporzionalmente, perchè la differenza tra progressività e proporzionalità consiste in ciò, che la proporzionalità s'intende in ragione della fortuna, dell'entrata dello individuo.

Dicono che quegli che è obbligato di pagare, per esempio, 500 lire e che ha 2 mila lire di rendita, paga assai più di quello che paga 3 mila lire e che ne ha 30 mila di rendita, perchè il primo paga il quarto della rendita ed il secondo paga solo il decimo di essa; ciò è vero; ma bisogna riflettere che chi ha maggior rendita ha pure maggiori spese, obblighi e necessità sociali: e tanto è vero che in Piemonte non difficilmente si trova chi avanzi molto del suo reddito; lo spenderanno in grandi appartamenti, nel lusso, ma spendono l'entrata. Quest'imposta quindi riescirà tanto più gravosa, in quanto che dovranno fare economie sugli altri generi di lusso e privarsi di ciò che era per loro una necessità nella loro maniera di vivere, nella loro posizione sociale. Perchè questa legge fosse proporzionale, e non progressiva, bisognerebbe che chi paga 300 lire di fitto pagasse 12 lire d'imposta, e colui che ne paga 1000 di fitto ne pagasse solo 40 d'imposta.

Nella presente legge all'incontro colui il quale paga lire 300 è sottoposto ad un'imposta di 12 lire, e chi paga lire 1000, a lire 60, secondo la progressione che trovasi stabilita nella tabella. Dunque fare intendere che questa non sia progressività, io lo credo assai difficile; però, o signori, come ho detto prima, è una legge di necessità finanziaria, una legge pessima a mio parere, ma indispensabile per l'erario e per le conseguenze politiche dello Stato, la quale perciò vuole essere approvata, e solamente credo che sarebbe utile di aggiungere alla fine della legge un articolo che le desse il carattere di provvisorio, almeno sarebbe come dicono i Francesi *dorer la pilule aux contribuables*. Questo stato durerà forse molto, ma almeno i contribuenti potrebbero sperare di esserne un giorno esonerati e ad un tal fine mi riservo di proporre un emendamento.

**CIBRARIO**, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola il ministro dell'istruzione pubblica.

**CIBRARIO**, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome l'onorevole preopinante ha dichiarato fin dal principio che egli considera l'adozione di questa legge come una vera necessità, io credo che non avrò da adoperare molte parole per infondere la stessa persuasione nel Senato; quindi ribatterò brevissimamente le obiezioni testè fatte.

E in questo recinto ed altrove codesta legge fu accusata varie volte di contenere disposizioni che stabiliscono la progressività dell'imposta.

Io non posso fare meglio che rimandare gli accusatori alle risposte date su questo argomento dall'onorevole relatore della Commissione, il senatore Giulio, il quale nella relazione fatta l'anno scorso alla legge proposta in diversa forma dal Ministero e non accettata dal Senato, ha dimostrato luminosamente la differenza che corre tra proporzionalità e progressività. Non che la proporzionalità intesa in questo senso non contenga alcun che di progressivo, ma quando questa

progressività è rattenuta fra certi confini, non è per nulla contraria ai principii economici, ed è anzi molto conforme ai principii d'equità e di giustizia.

Un secondo appunto meno grave del primo, a mio parere, ha fatto il senatore Balbi-Piovera.

Egli dice che siccome la categoria superiore dei fitti è colpita dall'imposta del 12 per cento, viene con ciò ad autorizzarsi un'usura del 12 per cento, la quale è vietata da tutte le leggi.

Se l'onorevole preopinante vorrà riflettere alla differenza che passa tra l'interesse di una somma data a mutuo e la porzione che lo Stato preleva da una somma che rappresenta l'agiatezza, il reddito, si convincerà facilmente che non ci è pericolo che noi incorriamo in una faccia, la quale sicuramente sarebbe grave quando il Governo la potesse per alcun verso meritare, e volesse a suoi complici il Senato e la Camera dei deputati.

Egli ha soggiunto che l'imporre i possidenti è un favorire la guerra dei poveri contro i ricchi.

Per dimostrare come poco si regga quest'argomento basterà notare la conseguenza assurda che ne deriverebbe, cioè che bisognerebbe costantemente colpire quelli che non posseggono.

In ultimo luogo l'onorevole senatore Balbi Piovera protestandosi disposto a votare in favore della legge, manifesta il desiderio che si aggiunga almeno in fine un articolo col quale si dichiari che la legge è provvisoria.

Sicuramente questa legge, come tutte quelle d'aggravamento d'imposte che si son venute facendo, sono provvisorie nel senso che quando le condizioni dell'erario pubblico permettano al Governo di alleggerirne i contribuenti, questi si farà un impegno, anzi un debito di proporre l'alleviamento; ma non perciò è necessario che si dichiari la legge provvisoria.

Tutte le leggi sono provvisorie in tale senso, cioè che quando si debbono emendare, migliorare o riformare, questo si possa fare; per che molti sono i mezzi di cui si può disporre: vi ha l'iniziativa del Ministero; quando il Ministero non crede che sia ancora giunto il tempo di farlo e che qualche membro del Parlamento sia d'altro avviso, vi è l'iniziativa parlamentare che suppedita i mezzi di ciò conseguire; onde neanche per questo credo sia opportuno d'inserire un articolo espresso che dichiari la legge provvisoria.

**BALBI-PIOVERA**. Risponderò che non è sull'imposta direttamente che io desidererei vedere stabilito il carattere di provvisorio, ma egli è sul principio.

Io lo so perfettamente, ed il Governo stesso lo sa che quando venisse per via di economie, per prosperità crescente od altri mezzi, lo stato delle finanze a migliorarsi, è suo dovere ed il nostro, qualora non lo facesse, di prendere l'iniziativa di alleggerire la proporzione di quest'imposta; ma se io richiedo il carattere provvisorio, egli è appunto, come dico, per i principii già spiegati della proporzionalità e progressività che si voglia dire (e qui non voglio fare discussione sulle parole; io mi contento del fatto e basta).

Nè vorrei già che provvisorio fosse per un anno, ma per cinque, per sei, sì che cessando questo termine si possa poi presentare una legge più regolare che colpisca il capitale, ugualmente: non certamente il capitale più o meno grosso, agglomerato o più sminuzzato, perchè il difetto appunto che scorgo in questa legge sta in questo che cinque franchi non sono cinque franchi per tutti; per alcuni valgono quattro, per altri la tabella li fa dodici, e non si è fatto caso delle necessità particolari.

Certo che le necessità nello stretto senso sono eguali per tutti gli uomini; ma io intendo le necessità particolari delle famiglie, secondo il posto che occupano nella società, come la necessità dell'istruzione, dell'educazione la quale porta naturalmente maggiori spese, e queste maggiori spese sono in relazione della maggior rendita che ognuno possiede.

Nè vuoi credere che un tale sia ricco perchè ha una rendita dieci volte maggiore che non quella di un altro, posciachè talora occorrono obbligazioni e doveri ben più di quello che si pensa.

Ripeto dunque che egli è il principio che io vorrei vedere provvisorio, e non l'imposta; e se fosse ammessa la disposizione per cinque o sei anni, mi pare che tutti quelli i quali con me convengono che la proporzionalità o progressività è la stessa cosa, più facilmente contribuirebbero al carico prescritto di quest'imposta, ricevendosi non molto volentieri le imposte da tutti; insomma è mia opinione che sarebbe ben più accolta la legge colla proposta che ho fatta di una tale aggiunta.

**ALFIERI.** Io comincerò col dolermi dell'assenza del nostro onorevole collega il senatore Giulio, incaricato dalla Commissione di sostenere la parte di relatore, parte ch'egli con molto successo aveva già altra volta sostenuto in questa discussione; tuttavia credo di non dover lasciare assolutamente senza alcuna risposta le parole dell'onorevole senatore Balbi, sebbene non abbia molto ad aggiungere a quanto venne opportunamente testè osservato dall'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica.

Già, come il signor ministro osservava, non mi pare opportuno d'entrare nel fondo della discussione che altra volta si è trattata, cioè di stabilire con nuove definizioni quali siano i caratteri distintivi della progressività e della proporzionalità in materia di imposte.

Questi caratteri si trovano definiti nei libri dove è discussa una simile materia, e ciascheduno ha avuto campo di prenderne cognizione per illuminare il suo voto; nè io mi tengo da tanto di poter nulla aggiungere a quelle nozioni che ciascuno ha potuto ivi attingere. Nondimeno siccome lo stesso senatore Balbi faceva un cenno d'uno dei principali distintivi di quest'imposta, che essa possa cioè aver l'apparenza di progressività senza averne la sostanza, io mi fermerò un momento su questa circostanza particolare della legge che stiamo ora discutendo.

Egli stesso dichiarava che ben intendeva come il valor locativo non fosse in relazione col capitale da ciascuno posseduto, non fosse, dico, nella stessa relazione in tutti i gradi della ricchezza, e che così negli infimi gradi si doveva spendere nel fitto una maggiore parte della ricchezza che si possedeva, di quello che si spendesse nei gradi superiori.

Da questo semplice fatto emerge che se la legge non facesse quello che fa, si troverebbe in contraddizione assoluta coi fatti ai quali deve applicarsi.

E per verità essendo chiaro che il valor locativo non è il vero oggetto sul quale cade la tassa, ma solamente l'indizio della misura di quella tassabilità cui la legge s'indirizza, si fa pure evidente che per mantenere una giusta e vera proporzionalità fra i contributi l'indizio non vuole essere considerato isolatamente, ma ben anzi nella sua relazione con la capacità di essere tassato che esso rappresenta. — Che se la legge contrariamente procedesse per isfuggire un'apparenza di progressività, essa verrebbe a creare una reale ed ingiusta progressività nel senso opposto, gravando più chi meno ha, facendosi più sottile per chi ha più. — Diffatti, se chi ha in

tutto 400 lire da spendere, e tuttavia deve per forza pagare 100 lire di pigione fosse tassato del decimo, cioè di lire 10, mentre chi ha 40 mila lire d'entrata, spendendo 4000 lire per l'alloggio tassato egualmente di un decimo pagherebbe 400 lire di tassa, egli è evidente che il primo sarebbe gravato del decimo del quarto dell'aver suo totale, ed il secondo sopporterebbe solo una gravezza eguale al decimo del decimo di sua totale entrata.

Questo fatto ammetteva il senatore Balbi, e ciò ammesso, io non so come egli non si possa più facilmente persuadere che la legge, tuttochè abbia un'apparenza di progressività, non ne ha la sostanza e che non colpisce veramente il fitto come materia imponibile, ma si regola, secondo il fitto, per colpire la ricchezza, quale è supponibile vi sia in chi lo paga.

Già nella prima discussione si ebbe a dire, e nessuno lo nega, che il valore locativo non è un indizio assoluto e costantemente sicuro della ricchezza; ma si è dovuto in allora come pur si dovrà adesso convenire che fra i segni che possono servir di regola per misurare la gravezza che si vuole imporre il valor locativo è il migliore che si possa stabilire.

Che se invece di quest'imposta per i difetti che vi si possono ravvisare, per le ineguaglianze che si possono nell'applicazione incontrare si vuole ad altro genere d'imposta ricorrere, ne conseguirà che questa nuova imposta siccome quella che fu fino ad ora lasciata da parte, e non solo da noi, ma anche presso le altre nazioni, sarà per sua natura feconda di più gravi inconvenienti, di più gravi vessazioni verso i contribuenti, insomma di più difficile esazione e probabilmente di minor prodotto netto.

Egli è perciò che il Governo ha giustamente creduto di dare la preferenza a questa; ed io unito alla Commissione mi faccio animo ad indurre il Senato ad acconsentire a tale preferenza, tanto più che ora la legge è stata migliorata nel suo sistema, è stata corretta in varie parti le quali prima apportavano complicazioni e potevano dar luogo ad angherie, vessazioni ed inconvenienti molti. Egli è ben vero che a questa legge, tal quale si presenta, sarebbe desiderabile non fosse necessario il ricorrere; ma essendo urgente di procurare al tesoro quel sussidio di cui esso manca ancora per riempire le lacune del bilancio, essa val meglio di molte altre delle quali si è fatta prova in altri paesi, e di cui si è fatta parola fra noi.

Vengo ora all'oggetto principale del mio discorso.

Il senatore Balbi, rispondendo a ciò che il ministro della istruzione pubblica gli opponeva, insisteva a ciò fosse dal Senato ammesso un emendamento il quale desse a questa legge il carattere di legge provvisoria, ed insisteva dicendo non tanto guardare alla gravezza dell'imposta quanto al principio su cui, secondo il suo dire, questa legge era fondata.

Io devo qui in nome della Commissione tutta protestare altamente che se essa avesse riconosciuto in questa legge il carattere di vera progressività, sicuramente non le avrebbe dato il suo voto favorevole.

Egli è appunto perchè è suo fermo avviso che questa legge non abbia il carattere di progressività che essa si risolve a suggerirne l'approvazione; ritornare sulle prove già date mi pare ora inutile cosa, finchè almeno non si rechino innanzi nuovi argomenti a dimostrare quella progressività che io si vuole imputare; e nemmeno io credo che sia da difendersi la legge sotto l'altro rapporto accennato dal senatore Balbi, cioè che colla sanzione di essa, venga a secondarsi la tendenza di coloro che non posseggono a far guerra a coloro che posseggono.

Io veramente non sono per natura portato a favoreggiare in nessun modo una siffatta tendenza, e mi associerei all'onorevole preopinante per riprovarla nei termini i più formali; ma tuttavia mi debbo anche accordare in ciò col signor ministro dell'istruzione pubblica e dire con lui che le imposizioni non possono colpire i non possidenti.

Nè credo poi sia da ammettersi come canone inconcusso quello che diceva lo stesso preopinante, cioè che le imposizioni le quali colpiscono le classi più agiate vanno necessariamente a colpire quelle meno agiate, in quanto che, perturbando il movimento naturale della ricchezza, scemano il lavoro che è il fonte di quella ricchezza meno estesa, di quei mezzi di sostentamento almeno che hanno le classi minute.

Non credo, dico, che ciò possa essere ravvisato come assolutamente vero, nè l'economia politica sanamente intesa ammette questo principio che egli vorrebbe far prevalere. E per verità, siccome la ricchezza delle classi superiori che non impiegano direttamente l'opera loro in ciò che frutta, si trae dal lavoro che si fa da coloro che v'impiegano direttamente quest'opera, così tanto più ritengono del frutto dell'opera loro le classi operanti, tanto meno sono costrette a retribuirne alle classi superiori e tanto maggiore rimane la parte di cui possono a loro proprio beneficio disporre.

Parini che quanto si è detto dall'onorevole ministro e quello che ho avuto l'onore di aggiungere possa sufficientemente rischiarare la questione sollevata dall'onorevole senatore Balbi-Piovera, e mi limiterò quindi a concludere dichiarando che la Commissione non crederebbe opportuno di dare alla legge attuale un carattere particolare di provvisorietà, il quale non sarebbe sufficientemente giustificato agli occhi di lei, perchè essa non ammette che questa sia una legge fondata sul principio di progressività, anzi riconosce che si darebbe un discredito alla medesima, annuendo alla proposizione del preopinante.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 4° della legge col l'avvertimento che nell'approvazione di questo articolo è anche compresa l'approvazione della tabella nello stesso articolo menzionata.

Chi approva quest'articolo, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

« Art. 5. L'imposta mobiliaria è dovuta da chiunque, nazionale o straniero, privato o corpo morale, tenga a sua disposizione una casa od un'abitazione mobilitata a qualsiasi titolo oneroso o lucrativo, sia egli o no proprietario dei mobili, e quand'anche tale abitazione non sia o sia ben di rado occupata, salvo le eccezioni dalla presente legge determinate. »

(È approvato.)

« Art. 6. La tassa è dovuta in tutti i comuni in cui il contribuente tiene mobilitato a sua disposizione una casa od un alloggio. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le società letterarie e quelle dei circoli e dei casini di ricreazione e di altri stabilimenti di simile natura saranno imposte in nome collettivo a ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità. »

(È approvato.)

« Art. 8. Per le case ed abitazioni che si affittano mobilitate, e per quelle che si subaffittano mobiliate o non, la tassa è dovuta rispettivamente dal proprietario o dal locatario principale, salvo il regresso verso gli inquilini o subinquilini. »

(È approvato.)

« Art. 9. Quando un'abitazione serve a più persone, essa

non può dar luogo che ad una sola quota d'imposta, salvo che sia materialmente divisa in alloggi distinti aventi uno speciale accesso ed una indipendente esistenza; altrimenti essa verrà considerata e tassata complessivamente, e coloro che se ne servono saranno solidari pel pagamento dell'intera tassa. »

(È approvato.)

« Art. 10. Sono esenti dall'imposta mobiliaria :

« 1° I palazzi e le villeggiature che fanno parte della dotazione della Corona, o dell'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale ;

« 2° Le abitazioni dei rappresentanti delle nazioni estere e quelle degli agenti consolari non regnicoli, sempre che non esercitino un commercio od una industria, ed esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono ;

« 3° Gli edifizii destinati ad un servizio pubblico, civile o militare, di pubblica istruzione, educazione, carità e beneficenza, a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di pie fondazioni contemplate dal regio editto del 24 dicembre 1836, e dalla legge 1° marzo 1850, e inoltre gli edifizii esclusivamente applicati all'uso delle società di mutuo soccorso e di pura beneficenza, approvate con regio decreto ;

« 4° I seminari, i conventi ed i monasteri di religiosi dell'uno e dell'altro sesso degli ordini mendicanti a nessun titolo possidenti, e di quelli che per loro istituto sono destinati alla gratuita istruzione, al servizio dei malati ed altre simili opere di pubblica beneficenza ;

« 5° Le case private di educazione od insegnamento per la parte destinata all'abitazione od a scuola degli allievi, sempre che questi eccedano il numero di dieci, durante l'anno scolastico, non compresi gli esterni ed i parenti dell'istitutore ;

« 6° Gli opificii e gli stabilimenti d'industria coi magazzini che ne dipendono, le tettoie ed altri locali ad uso di pubblici mercati, le botteghe ed i magazzini separati dalle abitazioni ed applicati esclusivamente ad usi di commercio od industria.

« In ordine alle botteghe ed ai magazzini uniti all'abitazione l'esenzione avrà luogo soltanto per la parte applicata ad usi di commercio od industria ;

« 7° I fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre e le annesse abitazioni per la parte soltanto abitata dai coltivatori ;

« 8° Le case che nel corso dell'annata non risulteranno fornite di mobili. »

**ALFIERI.** Nel paragrafo secondo dell'articolo 10 testè letto dall'onorevolissimo signor presidente si parla dell'esenzione accordata alle abitazioni dei rappresentanti delle nazioni estere, e a quelle degli agenti consolari non regnicoli, semprechè non esercitino un commercio od un'industria, ed esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono.

Già nella relazione fu rilevato come questo paragrafo non si trovi pienamente d'accordo ne' suoi termini coll'articolo successivo 18°; ma oltre a ciò mi pare che siavi ancora a fare un'opportuna osservazione, la quale credo possa interessare anche l'attenzione dell'onorevole ministro degli esteri qui presente.

Si dice in questo paragrafo che saranno esenti le abitazioni dei rappresentanti delle nazioni estere e quelle degli agenti consolari non regnicoli; ma non si fa parola delle abitazioni di altre persone appartenenti alle legazioni le quali non sono

propriamente da per sé rappresentanti delle nazioni estere. Egli pare che la convenienza vorrebbe che anche queste persone venissero comprese nella stessa esenzione, poichè, sebbene esse non rappresentino personalmente alcun Governo, fanno però parte di quelle rappresentazioni alle quali s'intende di aver riguardo.

Mi si dirà essere espresso nell'istesso paragrafo che questa applicazione dell'esenzione dipende dalla reciprocità che si incontrerebbe negli altri Stati; ma eziandio a tale riguardo mi occorre di osservare che, tenendo anche conto di questa reciprocità, vi ha una differenza da fare tra l'abitazione dei rappresentanti che sono indicati in primo luogo e gli agenti consolari, poichè a favore di quelli milita il principio di extraterritorialità, principio che non ha più la sua applicazione quando si tratta solamente di agenti consolari.

Vi è poi un'altra circostanza da notare, ed è che devesi interpretare che vi sia anche reciprocità, quando in un altro paese non esiste questa tassa, poichè non è d'uopo che nel paese corrispondente vi sia ugualmente questa tassa e non si paghi dalle persone di cui si tratta, perchè si possa dire che vi è reciprocità.

Basta adunque che il nostro agente consolare in quel paese non paghi tassa, sia per esserne esente secondo la legge, sia per non esservi legge che lo colpisca. Dunque la questione da me sollevata (che io credo si possa risolvere con una dichiarazione fondata sul contesto dei due articoli 42 e 48) a ciò solo riducesi, che le abitazioni delle persone le quali hanno un grado diplomatico od appartengono ad una legazione, siano comprese nell'esenzione, e che la reciprocità s'intenda esistere sia in quanto la legge d'altro Stato esenti dall'analoga tassa i rappresentanti nostri all'estero, sia in quanto non vi sia legge che imponga una simil tassa.

**CIBRARIO**, ministro della pubblica istruzione. Veramente il principio dell'extraterritorialità non si applicherebbe che ai capi di legazione, di maniera che tutte le volte che gli addetti alle legazioni non abitano nel palazzo stesso del capo della missione, e così hanno un alloggio distinto dal suo, il principio dell'extraterritorialità non potrebbe aver luogo.

Ma mi pare che il carattere di questa legge non sia desunto da tale principio, perchè dove gli agenti consolari potrebbero invocarla, non vi è dubbio, a mio avviso, che anche il personale delle legazioni debba godere dell'esenzione, di maniera che, in quanto a me, io mi accorderei (ed il mio collega il ministro degli affari esteri è della stessa opinione) in tutto al sentimento espresso dall'onorevole signor senatore Alfieri, come mi vi accorderei ancora sul modo d'interpretare la reciprocità, cioè che dove non vi è legge sul personale e mobiliare, s'intenda nondimeno assicurata agli agenti di quelle nazioni che sono accreditati presso di noi l'esenzione dalla tassa stabilita in quest'articolo.

**ALFIERI**. Mi accomodo perfettamente alle spiegazioni date dall'onorevole signor ministro; solamente senza insistere, onde egli nulla abbia ad aggiungere a quanto disse, richiamo una delle osservazioni mie, non perchè possa avere la sua applicazione sulla redazione di questo articolo che la Commissione consiglia di accettare tale e quale si è; ma perchè in varie leggi si sono già fatti articoli aventi un effetto pressochè eguale a quello del presente, i quali non concordano perfettamente fra di loro: in alcuni di essi vi ha questo difetto di locuzione, secondo che pare non a me solo, ma alla Commissione tutta, cioè che si confonda la prima parte riguardante un rappresentante colla seconda che parla degli agenti, e che si sottomettano alla reciprocità quelli che, secondo il diritto pubblico generalmente ricevuto, non dovrebbero

esservi assoggettati, come dimana, giusta quanto si diceva, dal principio dell'extraterritorialità; faccio questa avvertenza in vista unicamente di altri articoli che potessero trovar luogo in leggi future.

**BALBI-PROVERA**. Non è già per proporre un emendamento che io prendo la parola, non essendo mia intenzione di ritardare l'effetto e la promulgazione di questa legge, ma semplicemente per un'osservazione.

Mi pare che la esenzione notata al paragrafo 5 per le case di privata educazione non dovrebbe aver luogo. La cosa è ben diversa fra la speculazione privata e l'assegnamento che è obbligato a dare lo Stato a tutti i cittadini.

Qui però non è il caso ancora perchè nello Stato non esistono quei stabilimenti che trovansi in Francia ed in altri luoghi ove si fa direttamente una speculazione in grande. Ma mi pare che quest'articolo non avrebbe dovuto esistere per l'unica ragione che dai privati si fa dell'educazione uno scopo d'interesse. Se qualcuno istituisse case di educazione per una mira di filantropia, per sentimento di amore all'istruzione intellettuale della gioventù, allora non mi vi opporrei; ma nel caso attuale è constatato che quest'educazione è scopo di speculazioni.

Io credo adunque che questo sia un vero privilegio concesso ad individui, e se mi astengo dal domandarne la soppressione, egli è perchè vedo l'impossibilità di modificare la legge senza ritardarne l'applicazione al di là del primo dell'anno venturo, epoca alla quale essa debbe andar in vigore; ed è pure per questa ragione che io rinunzio a proporre l'emendamento di cui vi ho trattenuto sul carattere provvisorio della legge. Mi riservo però da qui ad alcuni anni, se prima il Governo non lo facesse, e che le circostanze avranno permesso di sopprimere questo balzello, di domandarne la abrogazione per via d'iniziativa.

**ALFIERI**. La Commissione aveva benissimo osservato già nella relazione che si presentava l'anno scorso come questa esenzione fin d'allora proposta, quantunque in altri termini, poteva apparir men fondata, massime se fosse stata ammessa quale era dapprima progettata. Ma tuttavia essa, come lo accenna il rapporto, non poté a meno di tener gran conto delle osservazioni che le venivano mosse dal presidente del Consiglio, il quale accennava che quest'esenzione era in qualche modo legittimata dalla difficoltà che già avevano le istituzioni private a sostenere la concorrenza delle istituzioni dello Stato, le quali godono di grandi e particolari vantaggi; così che se da una parte si potrebbe in qualche modo dire che l'esenzione di cui si tratta costituisce un certo tal quale privilegio a favore di queste istituzioni private, qualora la esenzione si togliesse, ed ogni speranza di migliori condizioni loro si levasse, si verrebbe a costituire un monopolio a favor dello Stato, e può egli dirsi sano, giusto questo monopolio? La questione è troppo grave per volerla risolvere in poche parole incidentalmente; ma tuttavia non ho difficoltà di professare la mia opinione, ed è che questo monopolio in mano dello Stato sia cosa nè legittima, nè salutare.

Credo quindi che senza grave inconveniente, anzi non senza grande vantaggio possa essere questa disposizione ammessa dal Senato.

**PRESIDENTE**. Ho l'onore di porre ai voti l'articolo 10 della legge coi suoi otto paragrafi.

(È approvato.)

« Art. 11 Non sono esenti dall'imposta i funzionari pubblici civili o militari e gli ecclesiastici i quali godono per ragione d'ufficio un alloggio qualunque anche gratuito.

• Neppure si estende l'esenzione a quelle parti dei fabbrici-

cali contemplati nei numeri 1, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 10 che servono all'abitazione dei direttori, amministratori, commessi, assistenti, o che altrimenti vengano cedute a titolo sì oneroso che gratuito ad uso di alloggio di persone estranee all'oggetto cui tali fabbricati sono essenzialmente destinati. »

(È approvato.)

« Art. 12. L'imposta personale è dovuta da ogni individuo maggiore di età ed anche dai minori, quando questi non sieno sottoposti alla patria potestà, salve le eccezioni di cui nel capo seguente. »

**DE CARDENAS.** La Commissione ha accennato ad alcune ammende che si potrebbero fare nella redazione; dicendo che ove l'interpretazione non fosse abbastanza chiara, se ne sarebbero date spiegazioni, per non rendere necessaria una correzione. Qui vi è appunto un'alinea che parmi richiegga uno schiarimento:

« L'imposta personale è dovuta da ogni individuo maggiore di età, ed anche dai minori quando questi non siano sottoposti alla patria potestà. »

Io dimando: il pronome *questi* egli è riferibile ai minori, oppure a tutti gli individui? Mi sembra che la lacuna presenti qualche ambiguità: una spiegazione potrebbe essere molto a proposito: epperò mi rivolgo al ministro per sapere in qual maniera intenda applicare quest'articolo della legge.

**ALPIERI.** La Commissione ha inteso che si trattasse dei minori, i quali non si trovassero sottoposti alla patria potestà.

**CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica.** Il Ministero non può intenderlo diversamente.

**PRESIDENTE.** Dopo le date spiegazioni non resta che porre ai voti l'articolo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 13. La tassa personale è di tre gradi: minimo, medio e massimo.

« Nei comuni aventi una popolazione minore di 2000 anime, il grado minimo è fissato a lire 1; il medio a lire 2; il massimo a lire 3.

« Nei comuni aventi una popolazione superiore alle 2000 anime, non eccedente le 6000, il grado minimo è fissato a lire 1 50; il medio a lire 3; il massimo a lire 4 50.

« Nei comuni aventi una popolazione di 6000 anime, o più, il grado minimo è fissato a lire 2; il medio a lire 4; il massimo a lire 6. »

(È approvato.)

« Art. 14. La tassa personale è dovuta in grado minimo da ogni individuo che non sia tenuto al pagamento dell'imposta mobiliare, e non possieda un capitale in beni mobili od immobili di un valore maggiore di lire 3000.

« È dovuta in grado medio da ogni individuo che possieda un capitale in beni mobili od immobili maggiore di lire 3000, e da quelli che sono compresi nella classe 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> dell'imposta mobiliare.

« È dovuta in grado massimo da ogni individuo compreso in una classe superiore alla classe 3<sup>a</sup> dell'imposta mobiliare summentovata. »

(È approvato.)

« Art. 15. La tassa personale dovuta da individui che tengono famiglie a loro disposizione sarà accresciuta di lire 3 per ogni serva, e di lire 6 per ogni servo, senza distinzione se i detti famiglie ricevano o non l'alloggio od il vitto dalle persone che li impiegano.

« Ove però parecchi individui di una stessa famiglia con-

vivano insieme, non si farà più luogo ad un aumento individuale, ma sarà dovuta una sola tassa complessiva. »

(È approvato.)

« Art. 16. Non si comprendono nel novero dei famigli:

« 1<sup>o</sup> I giornalieri e servi di campagna, gli operai esclusivamente impiegati nei lavori dell'industria e del commercio, e coloro che nella giornata prestano i loro servizi a più persone o famiglie non conviventi nello stesso alloggio;

« 2<sup>o</sup> I segretari, gli agenti dei privati, commessi, i fattorini di negozio, i quali restano soggetti in proprio alla tassa personale, salvo il disposto dell'articolo 18;

« 3<sup>o</sup> I trabanti ed i soldati di confidenza che adempiono accessoriamente l'ufficio di camerieri presso gli ufficiali dell'esercito;

« 4<sup>o</sup> I vetturali, sorveglianti e cocchieri di diligenze, celerrifere, velociferi, omnibus o di altre vetture pubbliche o da nolo;

« 5<sup>o</sup> I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle divisioni, provincie e comunità, degli istituti e case di educazione ed istruzione, di carità e beneficenza, contemplati nei numeri 3 e 5 dell'articolo 10. »

**ALPIERI.** Pregherei il ministro di dare una spiegazione, che mi pare potrà facilmente procurarci.

Il § 5 dice: « I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle divisioni, provincie e comunità, degli istituti e case di educazione ed istruzione, di carità e beneficenza contemplati nei numeri 3 e 5 dell'articolo 10. »

Quella parola *contemplati* è già stata sostituita nell'attuale progetto a quella che prima si era usata di *retti*, e si è sostituita per allargare, a mio parere, giustamente la mano verso gli istituti di carità e beneficenza.

Ma resta tuttavia un dubbio, ed è che vi possano essere istituti di carità e beneficenza i quali non possano essere contemplati dalla legge del 1836 modificata poi dalla legge del 1851.

Io credo che l'autore della legge, e con lui la Camera elettiva che già diede il suo voto d'assenso, abbiano inteso dimostrare favore verso tutti gli istituti di beneficenza, giacchè non saprei ora figurarmi un istituto di beneficenza il quale si ritrovi all'infuori della legge, salvo quello che vi si trova temporariamente, perchè la sua amministrazione è tuttora in mano della persona benefica che lo ha fondato.

Io desidererei sentire a confermare questa mia opinione, che queste istituzioni, le quali mi pare non possono essere infuori della contemplazione della legge, se non perchè esse sono ancora governate dal fondatore della medesima, saranno favorite nell'applicazione della legge.

**CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica.** Nella Camera elettiva si è elevata appunto la stessa discussione, e si notò che la legge del 24 dicembre 1836, e l'altra del 1<sup>o</sup> marzo 1850 consideravano appunto tutti gli istituti di beneficenza, nè ve n'era alcuno escluso: i soli che furono esclusi lo erano dall'applicazione delle disposizioni, ma non si potevano dire neppure non contemplati nella legge perchè questa non parlava per nulla di escluderli, e sono quelli i quali vengono retti o dai fondatori medesimi o da persone che sono state considerate come confondatrici. Per esempio, noi abbiamo la *Piccola casa della Divina Provvidenza* di cui quantunque sia morto il fondatore, si è considerato il canonico Anglesio, che l'ha surrogato, come confondatore, godere dei medesimi privilegi; di modo che io credo che allo stato delle cose non vi sia nessuna opera di pubblica beneficenza esclusa dal beneficio di questa esenzione.

**ALPIERI.** Io sono lieto di aver ottenuto questa conferma

all'opinione che io portava nell'intendimento dell'autore della legge, e mi rimetto a ciò che è stato detto.

**PRESIDENTE** Pongo ai voti l'articolo 16.

(Il Senato adotta.)

« Art. 17. Gli individui soggetti all'imposta personale sono tassabili sulle basi sovvr'indicate nel solo comune del loro domicilio reale all'epoca della formazione dei ruoli. »

(È approvato.)

« Art. 18. Sono esenti dall'imposta personale:

« 1° Il re, e le persone della famiglia e del sangue reale;

« 2° I rappresentanti e gli agenti consolari delle nazioni estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, semprechè non esercitino un commercio od un'industria, ed esista reciprocità di trattamento negli Stati, dai quali essi agenti dipendono;

« 3° Le donne maritate conviventi coi loro mariti;

« 4° Le persone di servizio aventi alloggio presso coloro dai quali sono salariate;

« 5° I braccianti ed i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro e quelli che sono reputati poveri. »

**CIBRARIO**, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho domandato la parola per far osservare che nel paragrafo secondo le parole: « semprechè non esercitino un commercio od una industria, » non si possono riferire fuorchè agli agenti consolari, ed è in questo senso che sono state collocate, perchè veramente si usa presso tutte le nazioni, ed anche presso di noi, che qualche volta si deputano consoli nelle persone che sono suddite del paese in cui dimorano, ed allora queste persone naturalmente esercitano un commercio od un'industria, ed è in questa classe appunto che si cercano di preferenza, onde possano alla lor volta proteggere gli interessi industriali e commerciali dei nostri concittadini.

In conseguenza queste parole non si possono riferire ai rappresentanti, ma unicamente agli agenti consolari.

**ALFIERI**. Io sono perfettamente d'accordo col signor ministro, ma credo che potrebbe essere meglio redatta la frase onde appaia più chiaro il senso che egli appunto ha voluto dare all'articolo; quindi sta sempre, io credo, la nostra osservazione a beneficio almeno dell'avvenire.

**LA MARMORA ALBERTO** Giacchè si parla di agenti consolari, io ne conosco molti che sono del paese, i quali hanno appunto l'abitazione dove esercitano una professione: domando se per questi abbia luogo l'esenzione dell'imposta.

Molte voci. No, no, anzi pagano.

**LA MARMORA ALBERTO** Io desiderava solo di esserne meglio chiarito.

**PRESIDENTE** Metto ai voti l'articolo 18.

(Il Senato adotta.)

« Art. 19. Ogni individuo soggetto all'imposta personale-mobiliaria, o chi legittimamente lo rappresenta, dovrà fare al verificatore del distretto in cui è domiciliato, ed a quello del distretto in cui tiene una casa od alloggio a sua disposizione, le dichiarazioni in iscritto necessarie per la compilazione delle matricole e dei ruoli, nei modi e nei termini che verranno stabiliti in apposito regolamento. Coloro che non abitano nel medesimo comune del verificatore potranno spedire le loro dichiarazioni per iscritto al medesimo, valendosi dell'ufficio del sindaco.

« In dicembre d'ogni anno debbono rinnovare la propria dichiarazione tutti coloro che per cambiamento del domicilio, o per mutazione seguita nel valore locativo o nel numero dei famigli di cui dispongono, vanno soggetti alla modificazione dell'imposta per l'annata successiva.

« Chiunque nel corso dell'anno entri nell'uso o possesso di

un alloggio o prenda al suo servizio un famiglio per cui diasi luogo allo stabilimento della tassa, deve dichiararlo entro 20 giorni. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il difetto delle prescritte dichiarazioni nei termini stabiliti dalla presente legge o dal relativo regolamento, e l'infedeltà delle medesime daranno luogo ad una sovratassa uguale alla metà dell'imposta personale o mobiliaria, che in definitiva risulterà dal contribuente dovuta.

« Coloro che non rinnovassero la dichiarazione nel mese di dicembre perderanno per tutta la successiva annata il diritto a quella diminuzione d'imposta che potesse loro competere. »

(È approvato.)

« Art. 21. Focandieri, gli albergatori ed i locatari di camere ed abitazioni mobiliate, dovranno nella loro dichiarazione indicare eziandio il nome e cognome dei loro inquilini o sublocatori che siano soggetti alla tassa personale, ed in difetto saranno essi principalmente obbligati pel pagamento della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 22. Le dichiarazioni possono farsi su carta libera, e devono essere sottoscritte dal contribuente.

« Laddove questi non sappia o non possa scrivere, la di lui incapacità deve essere attestata con firma sulla dichiarazione da due persone conoscenti la medesima. »

(È approvato.)

« Art. 23. Le dichiarazioni per la parte che riguardano al valore locativo dei locali pigionati saranno corredate dai dichiaranti colle relative scritture originali di locazione, o con copia di esse in carta libera da loro firmata.

« In difetto di scrittura, il valore locativo sarà consegnato giusta le convenzioni verbali.

« In mancanza di tale corredo la dichiarazione si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti. »

(È approvato.)

« Art. 24. Il verificatore esamina le dichiarazioni, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, e forma la matricola dei contribuenti, inserivendovi le tasse da ciascuno di essi dovute. »

(È approvato.)

« Art. 25. Le matricole saranno depositate per quindici giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro altri quindici giorni successivi quelle eccezioni che credessero loro competere. »

(È approvato.)

« Art. 26. Trascorso il dello secondo termine di quindici giorni, il sindaco trasmetterà immediatamente la matricola colle eccezioni degl'interessati all'intendente, il quale, sentito il direttore delle contribuzioni, risolve in via amministrativa le insorte controversie, e trasmette al direttore stesso la matricola colle dette eccezioni corredate dalle emanate decisioni.

« Il direttore nulla avendo da eccepire sulle emanate decisioni, provvederà alle occorrenti rettificazioni della matricola ed alla successiva compilazione dei ruoli sulle risultanze della medesima.

« Nel caso di dissenso tra l'intendente ed il direttore, promuoverà questi le determinazioni dal Ministero di finanze. »

(È approvato.)

« Art. 27. I ruoli dell'imposta saranno resi esecutorii dall'intendente, e pubblicati. »

(È approvato.)

« Art. 28. Contro le risultanze dei ruoli saranno ammesse le reclamazioni in via di contenzioso amministrativo durante



il perentorio termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della pubblicazione dei ruoli medesimi.

• Tali reclamazioni non sospendono la riscossione dell'imposta, salvo però il diritto di rimborso. »

(È approvato.)

• Art. 29. Resta pur salvo sotto la medesima condizione il ricorso nella via economica per gli errori materiali che fossero occorsi sui ruoli, in confronto colla matricola.

• La decorrenza di detto termine di tre mesi accordato al ricorso per gli errori materiali dovrà computarsi dal primo pagamento eseguito dopo la pubblicazione dei ruoli. »

(È approvato.)

• Art. 30. Le imposte ordinate dalla presente legge sono dovute integralmente dal contribuente iscritto nel ruolo, e devono pagarsi a mani degli esattori delle contribuzioni dirette a dodicesimi maturati.

• Sono applicabili alle medesime le vigenti disposizioni circa ai modi ed alle spese di riscossione. »

(È approvato.)

• Art. 31. Il cambiamento di domicilio fuori del distretto esattoriale dopo la formazione dei ruoli non esonera il contribuente dal pagamento dell'intera tassa nel comune nel quale venne iscritto. »

(È approvato.)

• Art. 32. Il cambiamento del domicilio dopo l'emissione del ruolo deve essere dal contribuente notificato entro i quindici giorni all'esattore del distretto della prima residenza, in difetto dovrà pagare la sovratassa nel luogo di nuova residenza prescritta all'articolo 20. »

(È approvato.)

• Art. 33. Nella revisione delle matricole da farsi annualmente si procederà colle norme prescritte dagli articoli 24, 25 e 26. »

(È approvato.)

• Art. 34. L'azione del fisco per la riscossione dell'imposta personale mobiliaria si prescrive col periodo di due anni da computarsi dopo quello nel quale ebbe luogo la pubblicazione del ruolo. »

(È approvato.)

• Art. 35. Le sovr'imposte a cui dovranno ricorrere le divisioni, le provincie ed i comuni, a termini della legge 7 ottobre 1848, saranno ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale e su quella stabilita dalla presente legge, non che sulle altre imposte dirette. »

(È approvato.)

• Art. 36. L'imposta personale mobiliaria ordinata dalla presente legge decorrerà dal 1° di gennaio 1854, e rimane da tale epoca abolita ogni contraria disposizione. »

(È approvato.)

**PROGETTO DI LEGGE PER IL RIPARTO DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO ALLA CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI PORTI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA.**

**PALEOCAPA**, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato la legge per il riparto delle quote di contributo per la conservazione e miglioramento dei porti di prima e seconda categoria (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1491).

Una legge già sancì la classificazione dei porti, ma però fissò che con legge speciale si sarebbe poi determinata la quota, colla quale avrebbero dovuto concorrere le varie amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei municipii dove

sono i porti per conservarli e mantenerli, o per fare le opere nuove necessarie. Questa legge è stata discussa ed approvata dalla Camera dei deputati, ed ho l'onore di presentarla ora al Senato.

Benchè quella che classifica i porti sia già da qualche tempo stata pubblicata, il Ministero non ha potuto presentare prima d'ora questo progetto di legge a cagione delle molte ricerche, e delle indagini ripetute per insufficienza di dati, che dovette fare.

Adesso è importantissimo di metterla ad esecuzione per tutela dell'interesse dell'erario, onde le opere che si stanno facendo nei porti non cadano tutte ad aggravio dell'erario medesimo, ma possa percepire il contributo che è determinato da questa legge. E quindi sono indotto a pregare il Senato a volerla dichiarare d'urgenza, affinché possa fissare i contributi prima che le divisioni prendano le loro determinazioni economiche.

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, ed ho l'onore di provocare dal Senato il voto d'urgenza che egli ha richiesto.

Chi approva l'urgenza, voglia levarsi.

(È approvata.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DIVIETO DI CONCEDER TITOLI O GRADI A CHI NON È INVESTITO DELL'EQUIVALENTE IMPIEGO.**

**PRESIDENTE.** La Camera forse avrà in grado, come ci rimane ancora mezz'ora di tempo prima di chiudere la seduta, di dar passo al progetto di legge, del quale ha già udito quest'oggi la relazione, e su cui ha deliberato di passare alla discussione, quello cioè portante divieto di concedere titoli o gradi d'impiego a chi non ne è investito.

Io ho l'onore di dar lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 1335):

« *Articolo unico.* Non potrà concedersi titolo o grado d'un impiego a chi non ne è effettivamente investito, salvo a titolo onorario in caso di giubilazione. »

Dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Pongo ai voti la chiusura della discussione.

La discussione generale è chiusa.

Rileggerò l'articolo (Vedi sopra).

Chi l'approva, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sulla prima legge.

Risultamento della votazione:

Votanti .....	47
Voti favorevoli .....	42
Voti contrari .....	5

(Il Senato adotta.)

Ora procedesi allo squittinio sulla seconda legge.

Risultamento della votazione:

Votanti .....	48
Voti favorevoli .....	44
Voti contrari .....	4

(Il Senato adotta.)

I signori senatori saranno convocati a domicilio per la prossima tornata.

La seduta è levata alle ore 5.